

in funzione dei suoi impegni internazionali, saranno avviate trattative per la revisione del presente accordo, al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Tali negoziati dovranno essere proseguiti in modo da consentire, conformemente allo spirito e agli obiettivi fondamentali dell'accordo, di assicurare ai due contraenti benefici uguali » ;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo italiano, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Ungheria concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 1 e 6, che restano soggetti alle norme e alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

che deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente gli scambi commerciali tra i due paesi

(69/413/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio ;

considerando che il governo italiano ha negoziato con il governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia un accordo a lungo termine per il periodo 1970/1974 concernente gli scambi commerciali ;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel favorire lo sviluppo degli

scambi commerciali e il loro ulteriore incremento, per conseguirne il massimo beneficio reciproco, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune ;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, che istituisce una procedura di consultazione ⁽²⁾ ;

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie, essendo inteso che i superamenti dei contingenti e le altre autorizzazioni governative supplementari per l'importazione formeranno oggetto di consultazioni, conformemente all'articolo 2 della decisione del 9 ottobre 1961, relativa alla procedura di consultazione ;

considerando che, secondo quanto precisato in una clausola dell'accordo, « le due parti contraenti, riferendosi ai loro impegni internazionali, apriranno trattative per la revisione del presente Accordo, al fine di apportarvi le modifiche necessarie, senza che tuttavia il risultato delle trattative possa pregiudicare gli obiettivi fondamentali del presente Accordo e segnatamente il principio dell'uguaglianza e della parità dei vantaggi per i due paesi » ;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo italiano, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato e in particolare in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per

quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 2 e 7. Queste modalità e i superamenti dei contingenti e le altre autorizzazioni supplementari governative per l'importazione per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 restano soggetti alle norme e alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

che istituisce un Comitato permanente per i prodotti alimentari

(69/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze nel settore dei prodotti alimentari, occorre istituire un Comitato composto di rappresentanti degli Stati membri per garantire una stretta cooperazione tra gli Stati mem-

bri e la Commissione e per dare a quest'ultima la possibilità di procedere alla consultazione di esperti ;

considerando che è inoltre opportuno che tale cooperazione si estenda a tutti i settori oggetto di una regolamentazione comunitaria in queste materie ; che a tal fine occorre abilitare il Comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito un Comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato il « Comitato »,